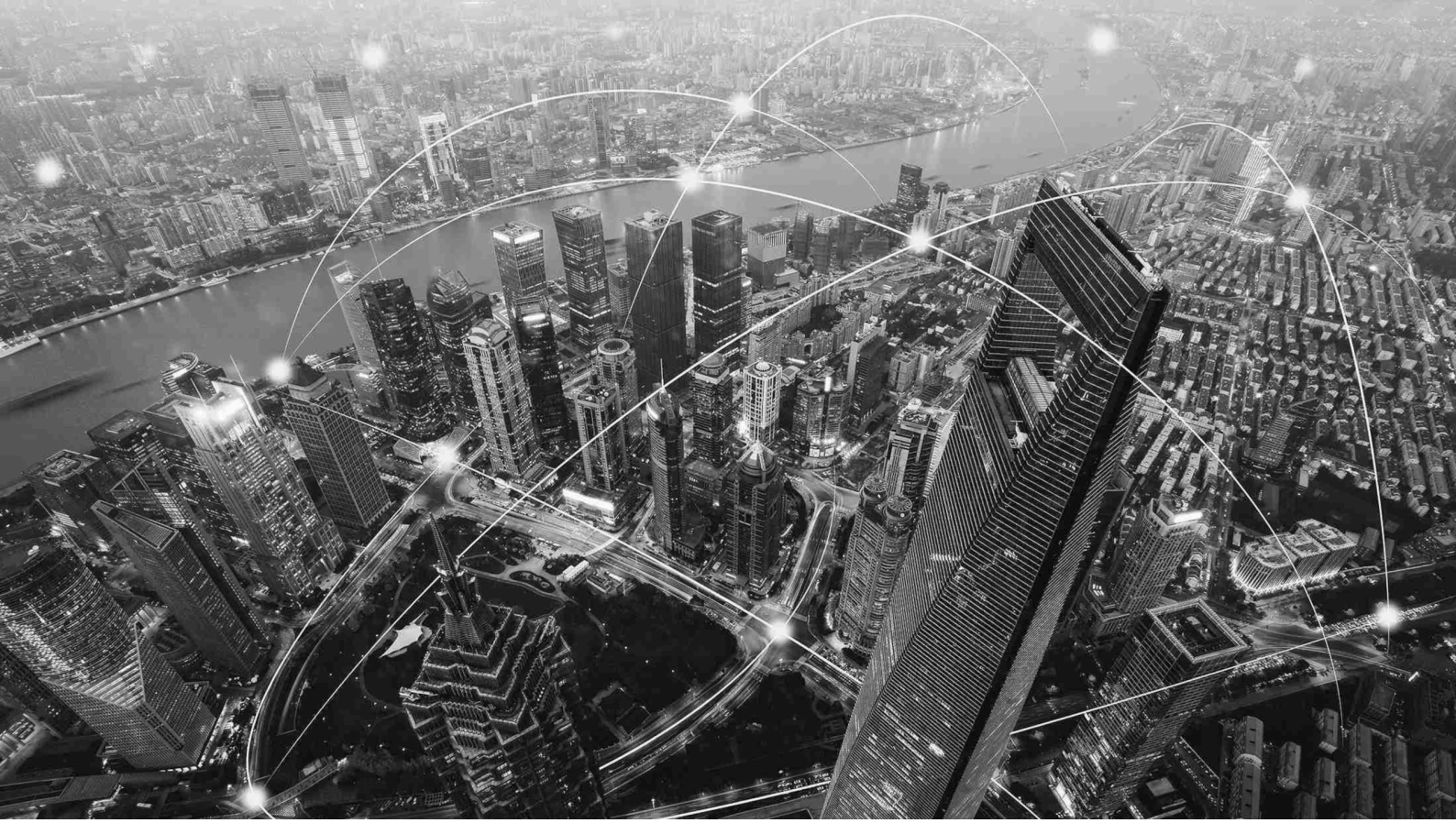


# NEWSLETTER

## anno 13° - newsletter 3/2026
## Aggiornata al 31 marzo 2026

## PRIMO PIANO

**TUF: adeguamento alle nuove disposizioni UE:**

In Gazzetta, il **Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28** avente ad oggetto l'adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) alle disposizioni di alcuni regolamenti UE relativi alle **infrastrutture di mercato** ed ai **servizi di investimento**, e che recepisce le modifiche alla **MIFID** e la direttiva sul **punto di accesso unico europeo (ESAP).**

**Banca d'Italia: modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio:**

La Banca d'Italia, con **provvedimento del 23 marzo 2026**, ha apportato il sesto aggiornamento al **Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio** del 19 gennaio 2015, adeguandone il contenuto al Regolamento delegato (UE) 2024/2759, alla Legge Capitali e ai più recenti orientamenti delle Autorità di vigilanza.

**AIFMD II: in GU il decreto di recepimento:**

In data 27 marzo 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il **Decreto Legislativo 13 marzo 2026, n. 39**, avente ad oggetto il recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II) che modifica le Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) per quanto riguarda la **gestione del rischio di liquidità** e la **vigilanza da parte dei GEFIA** e dei **gestori di OICVM**. In particolare, vengono

disciplinati gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (FIA).

# Sommario

**PRIMO PIANO** ..... 1
**1. Legislazione europea** ..... 4
**1.1. MREL: nuove regole UE per le segnalazioni all'EBA** ..... 4
**1.2. Relazioni finanziarie annuali emittenti: pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2026/283** ..... 4
**1.3. In GU UE il Regolamento di esecuzione che aggiorna le norme sull'informativa e sul punto di accesso unico EBA** ..... 5
**2. Legislazione nazionale** ..... 7
**2.1. In Gazzetta Ufficiale la Legge di delegazione europea 2025** ..... 7
**3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza** ..... 8
**3.1. Trasparenza e anticorruzione: siglato il protocollo d'intesa tra Consob e ANAC** ..... 8
**3.2. Adeguamento del TUF alle nuove disposizioni dell'Unione europea** ..... 8
**3.3. Stablecoin: rischi e buone pratiche GAFI/FATF** ..... 9
**3.4. Consob: pubblicati i criteri per il controllo sulle informative degli emittenti quotati** ..... 10
**3.5. Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999 annotata con modifiche e integrazioni** ..... 11
**3.6. Approvata dal Senato la legge annuale sulle PMI sulle cartolarizzazioni de-stocking** ..... 11
**3.7. Report finale EBA: CRD VI e segnalazioni prudenziale delle succursali di Paesi terzi** ..... 12
**3.8. Lettera al mercato IVASS: segnalazioni statistiche e di vigilanza - tempistica e modalità operative per la comunicazione delle informazioni** ..... 13
**3.9. Gestione dei processi AML: aggiornate le disposizioni di Banca d'Italia** ..... 14
**3.10. Greenwashing: modifiche al Codice del Consumo** ..... 14
**3.11. Modelli di valutazione del rischio AMLA** ..... 16
**3.12. EBA: modifica alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui fondi propri e le passività ammissibili (MREL)** ..... 17
**3.13. Banca d'Italia: pubblicata la Nota in materia di Buy Now Pay Later** ..... 17
**3.14. Provvedimento Banca d'Italia: modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio** ..... 18
**3.15. Regolamento IVASS: RC Auto e attestazione di sinistrosità pregressa** ..... 19
**3.16. AIFMD II: in Gazzetta il decreto di recepimento** ..... 20
**3.17. Comunicazione UIF: indicatori di anomalia** ..... 21
**4. Orientamenti, linee guida e Q&A** ..... 24
**4.1. EBA: nuove linee guida sugli strumenti di dotazione di capitale delle succursali di Paesi terzi** ..... 24
**4.2. AGID: Linee guida sull'accessibilità dei servizi** ..... 24
**4.3. Q&A EBA: valutazione del merito di credito** ..... 26

# 1. Legislazione europea

## 1.1. MREL: nuove regole UE per le segnalazioni all'EBA

*Autorità, Banca*

Nella **Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell' 11 marzo 2026**, viene pubblicato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/519 del 10 marzo 2026**, avente ad oggetto la modifica delle norme tecniche di attuazione della BRRD, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 per quanto riguarda la **frequenza delle segnalazioni e le informazioni da segnalare da parte delle Autorità di risoluzione.**

La Direttiva (UE) 2024/1174 ha modificato alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) stabilito dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD), per cui le Autorità di risoluzione **non dovrebbero determinare il MREL per le entità soggette a liquidazione,** ad eccezione dei casi in cui la fissazione di un MREL superiore a un importo sufficiente per assorbire le perdite sia necessaria per tutelare la stabilità finanziaria o per affrontare il rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Inoltre, la direttiva ha aumentato **il numero di situazioni che consentono alle Autorità di risoluzione di determinare il MREL su base consolidata.** Per tali ragioni, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 deve essere modificato al fine di adeguare il quadro MREL circa le informazioni da trasmettere all'EBA.

Ad oggi, tale regolamento impone alle Autorità di risoluzione di trasmettere all'EBA ogni anno le informazioni relative alla fissazione del MREL; successivamente, EBA combina tali informazioni con quelle relative alla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili ottenute a norma del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763, al fine di elaborare la sua relazione sul MREL in conformità dell'art. 45-terdecies della Direttiva 2014/59/UE, che attualmente ha frequenza semestrale.

Attualmente, la segnalazione annuale delle informazioni sulla fissazione del MREL implica che le decisioni relative al MREL, adottate dalle Autorità di risoluzione dopo la pertinente data di riferimento, non sono trasmesse a EBA né valutate da quest'ultima, e non trovano riscontro nelle sue relazioni, fino all'anno successivo, creando in questo modo un **disallineamento rispetto alle informazioni più aggiornate sulla composizione dei fondi propri** e delle passività ammissibili.

Per migliorare la capacità di EBA di monitorare e valutare il MREL fissato dalle Autorità di risoluzione e la conformità degli enti ai requisiti MREL, le **Autorità di risoluzione** saranno tenute a riferire a EBA con **maggiore frequenza in merito alle decisioni relative al MREL, ovvero due volte l'anno.**

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

## 1.2. Relazioni finanziarie annuali emittenti: pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2026/283

*Emittente*

In **Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea** è stato pubblicato il **Regolamento delegato (UE) 2026/283** del 12 dicembre 2025 avente ad oggetto la modifica di norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/815, recante l'aggiornamento 2025 della **tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione relativamente alle relazioni finanziarie annuali degli emittenti**.

Tale Regolamento specifica il **formato elettronico unico di comunicazione** che gli emittenti con titoli negoziati in un mercato regolamentato devono utilizzare per la redazione delle

relazioni finanziarie annuali. I bilanci consolidati in esse contenuti sono quindi predisposti secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure secondo gli IFRS emanati dallo IASB, i quali sono considerati equivalenti agli IFRS adottati in base alla decisione 2008/961/CE della Commissione.

La **tassonomia** da utilizzare si basa sulla tassonomia contabile IFRS. La Fondazione IFRS la aggiorna ogni anno per riflettere diversi sviluppi, tra cui l'**emanazione di nuovi principi IFRS**, le modifiche a quelli esistenti, **l'analisi delle informazioni** comunemente diffuse nella prassi e i miglioramenti relativi sia al contenuto generale sia alla tecnologia della tassonomia stessa. Gli **aggiornamenti** della tassonomia contabile IFRS avvenuti a **marzo 2025** da parte della **Fondazione IFRS**, sono riportati all'interno del Regolamento delegato (UE) 2019/815.

L'aggiornamento comporterebbe la modifica solo di alcune sezioni degli allegati, ma si è deciso di sostituirli integralmente con il presente Regolamento. Tale scelta consente, in particolare, di rendere più chiare e fruibili le tabelle previste nell'aggiornamento 2025, a beneficio di tutti gli stakeholder. La sostituzione completa contribuirà inoltre a semplificare l'adempimento degli obblighi di taggatura e a garantire agli utenti finali il più elevato livello possibile di comparabilità dei bilanci elettronici redatti conformemente agli IFRS, sia nell'Unione europea sia a livello internazionale.

Gli allegati III e V sono stati anch'essi aggiornati per recepire gli sviluppi più recenti delle specifiche Inline XBRL collegate alla specifica Reporting Package; di conseguenza, si è ritenuto necessario **modificare** anche il **Regolamento delegato (UE) 2019/815.**

Per assicurare agli emittenti un periodo adeguato a conformarsi alle nuove disposizioni e per contenere i costi di adeguamento, la nuova tassonomia si **applicherà** alle **relazioni finanziarie annuali che includono bilanci relativi agli esercizi finanziari iniziati il 1° gennaio 2026**. Resta tuttavia **possibile** per gli emittenti **adottare tali modifiche** già **per gli esercizi avviati il 1° gennaio 2025**.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

## 1.3. In GU UE il Regolamento di esecuzione che aggiorna le norme sull'informativa e sul punto di accesso unico EBA

*Banca*

Lo **scorso 27 marzo 2026**, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/722** del 26 marzo 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 in relazione all'**implementazione del punto di accesso unico dell'EBA** e al suo utilizzo, da parte degli enti diversi da quelli piccoli e non complessi, per la pubblicazione delle proprie informative.

Il Regolamento delegato (UE) 2025/1496 ha **modificato l'articolo 520 bis del CRR**, rinviando l'applicazione dei **requisiti di fondi propri** per il **rischio di mercato** dal 1° gennaio 2026 al **1° gennaio 2027**. Di conseguenza, si è reso necessario prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 e posticipare di un ulteriore anno l'abrogazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

Inoltre, il Regolamento (UE) 2024/1623 ha **sostituito l'articolo 434 del CRR**, introducendo la **centralizzazione delle informative sul sito web dell'EBA** tramite un **punto di accesso unico per gli enti diversi da quelli piccoli e non complessi.** In linea con tale modifica, è stato necessario aggiornare il Regolamento (UE) 2024/3172, prevedendo un insieme minimo di regole volte a garantire l'interoperabilità dei modelli di informativa e il corretto funzionamento del punto di accesso unico.

Al fine di consentire all'EBA di pubblicare le informazioni attraverso tale piattaforma, è stato ritenuto opportuno definire **modelli uniformi di informativa**, applicabili anche alla trasmissione all'EBA dell'attestazione scritta che deve essere inclusa nell'informativa degli enti ai sensi dell'articolo 431, paragrafo 3, del CRR.

Considerato che gli enti potrebbero necessitare di più tempo per adeguarsi ai nuovi modelli, è prevista, per le segnalazioni con data di riferimento nel 2025, la possibilità di utilizzare modalità alternative di trasmissione delle informazioni.

Infine, l'EBA ha sviluppato gli **strumenti informatici** necessari per la **centralizzazione delle informative** da parte degli enti creditizi diversi da quelli piccoli e non complessi, mentre per questi ultimi tali strumenti sono ancora in fase di progettazione, al fine di garantirne la proporzionalità. Questo approccio graduale consente di **ridurre gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di informativa per gli enti piccoli e non complessi.**

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

# 2. Legislazione nazionale

## 2.1. In Gazzetta Ufficiale la Legge di delegazione europea 2025

*Tutti gli operatori*

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la **Legge 17 marzo 2026, n. 36** recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2025).

Per quanto di interesse per le imprese, incluse quelle bancarie e assicurative, la legge stabilisce principi e criteri direttivi per il recepimento (o per l'adeguamento, nel caso di regolamenti UE) dei seguenti atti europei:

- la **Direttiva (UE) 2024/2823** sulla protezione giuridica dei disegni e modelli;
- il **Regolamento (UE) 2024/2822**, che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002;
- la **Direttiva (UE) 2024/1799** sulla promozione della riparazione dei beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e le Direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21, in materia di trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, con conseguente adeguamento del D. Lgs. 51/2018 e del Codice di procedura penale;
- la **Direttiva (UE) 2025/1**, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e modifica le Direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132, nonché i Regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129;
- il **Regolamento (UE) 2024/3005**, relativo alla trasparenza e all'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica i Regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859;
- il **Regolamento (UE) 2024/1244**, riguardante la comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e l'istituzione di un portale sulle emissioni industriali, che abroga il Regolamento (CE) n. 166/2006;
- il **Regolamento (UE) 2024/2847**, relativo ai requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, che modifica i Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2020/1828 (cosiddetto Regolamento sulla ciberresilienza);
- il **Regolamento (UE) 2025/37**, che modifica il Regolamento (UE) 2019/881 in materia di servizi di sicurezza gestiti;
- il **Regolamento (UE) 2025/38**, che introduce misure volte a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione nel rilevamento di minacce e incidenti informatici, nonché nella preparazione e risposta agli stessi, modificando il Regolamento (UE) 2021/694 (cosiddetto Regolamento sulla cibersolidarietà).

La Legge entra in vigore in data **9 aprile 2026**.

Per consultare la Legge, cliccare qui.

# 3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

## 3.1. Trasparenza e anticorruzione: siglato il protocollo d’intesa tra Consob e ANAC

*Tutti gli operatori*

In data 2 marzo 2026, **Consob e ANAC** hanno sottoscritto un **protocollo d'intesa** nell'ambito delle rispettive competenze in materia di **trasparenza del mercato** e **prevenzione della corruzione**, con l'obiettivo di favorire uno **scambio reciproco di informazioni, pareri, consultazioni e dati.**

Il protocollo Consob-ANAC prevede:

- la collaborazione tra le due Autorità su questioni di interesse comune, anche tramite richieste di **pareri** e **consultazioni reciproche**, tra cui quelle relative alle società pubbliche quotate;
- la **cooperazione** nello svolgimento di **attività divulgative, iniziative scientifiche e percorsi di formazione del personale**.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, Consob e ANAC hanno istituito un Tavolo tecnico che si riunirà su iniziativa di una delle due Autorità ogni volta che lo si ritenga necessario. In particolare, il Tavolo:

- garantirà il **coordinamento delle attività di interesse comune**, anche attraverso la condivisione di informazioni sulle rispettive iniziative e l’eventuale istituzione di specifici gruppi di lavoro;
- esaminerà le **questioni tecniche** relative all’attuazione, alla modifica e all’integrazione del protocollo d’intesa.

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

## 3.2. Adeguamento del TUF alle nuove disposizioni dell’Unione europea

*Tutti gli operatori*

In data 5 marzo 2026, è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale**, il **Decreto legislativo 9 febbraio 2026 n. 28**, che adegua il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) alle disposizioni di alcuni regolamenti UE relativi alle infrastrutture di mercato ed ai servizi di investimento, e che recepisce le modifiche alla MIFID e la direttiva sul punto di accesso unico europeo (ESAP).

In particolare, si interviene sull'articolo 90-*ter* del TUF, ridefinendo le autorità nazionali competenti nei rapporti di accesso tra sedi di negoziazione, depositari centrali e controparti centrali.

Di seguito, un riepilogo dei Regolamenti e delle Direttive UE correlati alla regolamentazione dei mercati finanziari:

- **Regolamento (UE) 2023/2631** in materia di *European green bond*: il regolamento prevede l'introduzione di uno standard a livello UE, la cui applicazione potrà garantire che i fondi raccolti tramite le obbligazioni verdi vengano attribuiti a progetti coerenti con la tassonomia e, quindi, effettivamente sostenibili, nonché di utilizzare le obbligazioni ecosostenibili per **orientare le proprie attività verso modelli aziendali green**, in linea con gli **obiettivi ambientali dell’accordo di Parigi;**

- **Regolamento (UE) 2023/2845** (CSDR Refit): l'obiettivo principale del regolamento consiste nell'eliminazione dell'obbligo del meccanismo di "*buy-in*" obbligatorio, previsto dalla CSDR riguardo i fallimenti del regolamento (c.d. *settlement failures*), al fine di ottenere un quadro normativo maggiormente efficiente, riducendo i potenziali rischi in materia di liquidità di mercato e stabilità finanziaria;
- **Regolamento (UE) 2024/2987** (c.d. **EMIR 3.0**): tale normativa si pone l'obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria UE, andando a ridurre la dipendenza dalle Controparti Centrali di Paesi terzi. Per affrontare i rischi associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'UE nei confronti di CCP di Paesi terzi che rivestono una rilevanza sistemica significativa, viene imposto alle controparti finanziarie e non finanziarie di detenere un conto attivo (*active account*) presso una CCP dell'UE, e di compensare almeno un numero rappresentativo di operazioni in tale conto;
- **Regolamento (UE) 2024/791** (modifica al **Regolamento MIFIR**) e **Direttiva (UE) 2024/790** (modifica alla **Direttiva MIFID II**): le modifiche apportate hanno l'obiettivo di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e rendere più facilmente accessibili i dati di mercato consolidati a livello europeo. Attualmente, i dati di negoziazione sono distribuiti su diverse piattaforme di trading, rendendo difficile per gli investitori ottenere informazioni precise e aggiornate per prendere decisioni. Grazie alle modifiche introdotte, gli investitori potranno accedere a informazioni aggiornate e consolidate sulle transazioni in tutta l'UE, sia per gli investitori professionali sia per quelli retail. In particolare, sarà più semplice ottenere dati fondamentali come il prezzo degli strumenti, il volume e il momento delle transazioni, attraverso un unico punto di accesso per tutte le sedi di negoziazione europee;
- **Direttiva (UE) 2023/2864** (che fa parte del c.d. **pacchetto normativo ESAP**): lo schema di decreto recepisce l'art. 3 (Modifiche alla direttiva 2004/109/CE) della Direttiva omnibus (UE) n. 2023/2864, che abroga l'art. 21-bis e introduce l'art. 23-bis, relativo all'accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo. Ciò consente il raccordo con la nuova disciplina ESAP e stabilisce gli obblighi di trasmissione delle informazioni all'interno della stessa Direttiva 2004/109/CE, nota anche come "direttiva transparency", che impone obblighi di trasparenza sulle informazioni degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Inoltre, all'interno del testo sono contenute le disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal D. Lgs. 128/2024, ai fini dell'attuazione della Direttiva (UE) 2021/2101, sulla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di alcune imprese e succursali (delega che era rimasta aperta dalla legge di delegazione europea 2022-2023).

Per consultare il Decreto, cliccare qui.

## 3.3. Stablecoin: rischi e buone pratiche GAFI/FATF

*Tutti gli operatori*

Il GAFI/FATF ha di recente pubblicato un **rapporto sui rischi legati** all'**uso improprio delle stablecoin**, in particolare attraverso transazioni peer-to-peer effettuate mediante portafogli non ospitati. Nel documento il GAFI/FATF formula una serie di raccomandazioni volte a rafforzare i controlli a tutela dell'integrità del sistema finanziario. La Financial Action Task Force è, come noto, un incaricato di definire strategie per il contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il rapporto evidenzia innanzitutto la forte espansione delle stablecoin, che nel 2025 hanno rappresentato l'84% del volume delle transazioni illecite in asset virtuali. Tali operazioni avvengono spesso tramite portafogli non ospitati e mediante tecniche di riciclaggio complesse,

finalizzate a nascondere l'origine dei fondi.

Le caratteristiche delle stablecoin - come la stabilità del prezzo, l'elevata liquidità e l'interoperabilità - ne favoriscono da un lato l'utilizzo legittimo, ma dall'altro ne aumentano anche l'attrattività per attività illecite.

Tra le attività illecite realizzate attraverso questi strumenti rientrano il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio dei proventi derivanti da ransomware, phishing e altri reati informatici, talvolta perpetrati da gruppi di criminalità informatica legati agli Stati.

Il rapporto osserva inoltre che solo un numero limitato di giurisdizioni ha introdotto strumenti normativi specifici per disciplinare le stablecoin, tenendo conto delle caratteristiche che le distinguono dagli altri asset virtuali. Tuttavia, il documento non invita esplicitamente le giurisdizioni ad adottare nuove normative, ma piuttosto a riconoscere i rischi associati a tali strumenti e a predisporre misure di mitigazione proporzionate ed efficaci. In particolare, viene evidenziata la necessità di introdurre obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo a carico degli emittenti di stablecoin, dei VASP intermediari, degli istituti finanziari e degli altri soggetti rilevanti.

Il rapporto individua, inoltre, alcune buone pratiche che dovrebbero essere adottate sia dalle giurisdizioni sia dal settore privato, tra cui:

- richiedere agli emittenti di stablecoin l'adozione di **controlli tecnici e di governance basati sul rischio**, assicurando la possibilità di congelare, rimuovere definitivamente dalla circolazione e ritirare le stablecoin, nonché di effettuare la due diligence della clientela al momento del riscatto e di implementare controlli tramite smart contract;
- sviluppare, da parte delle Autorità di vigilanza e di contrasto, **capacità tecniche relative alle funzionalità degli smart contract,** ai meccanismi di transazione cross-chain, agli strumenti di analisi della blockchain e al monitoraggio dei rischi derivanti dalle transazioni peer-to-peer tramite portafogli non ospitati;
- garantire la **cooperazione a livello nazionale e internazionale** per consentire uno scambio rapido di informazioni;
- promuovere **partenariati pubblico-privati** finalizzati a rafforzare la cooperazione.

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

## 3.4. Consob: pubblicati i criteri per il controllo sulle informative degli emittenti quotati

*Emittente*

La Consob ha pubblicato i **criteri** di cui agli **artt. 89-*quater* e 89-*quinquies*** del Regolamento Emittenti (11971/1999) con l'obiettivo di individuare le **informative degli emittenti quotati** in riferimento alle rendicontazioni finanziarie e di sostenibilità che saranno sottoposte a controllo.

Le citate disposizioni stabiliscono, infatti, che la Consob definisca annualmente i parametri rappresentativi del rischio utilizzati per selezionare gli emittenti quotati i cui documenti contabili e le rendicontazioni di sostenibilità saranno sottoposti a verifica, tenendo conto anche di specifici fattori di rischio connessi alla correttezza e alla completezza delle informazioni finanziarie ed ESG diffuse al mercato.

In tale contesto, sono stati individuati diversi elementi di rischio, relativi in particolare a:

- i **dati economico-patrimoniali** e **finanziari** delle società di interesse;

- le **segnalazioni** provenienti dall'**organo di controllo** e dal **revisore dell'emittente**, nonché le attestazioni rilasciate dal revisore della sostenibilità;
- le **attività di negoziazione sui titoli**;
- le **informazioni rilevanti ricevute da altre amministrazioni o da soggetti interessati**;
- i **fattori ambientali, sociali e di governance**, inclusi il **rispetto dei diritti umani** e le tematiche connesse alla **prevenzione della corruzione attiva e passiva**;
- ulteriori **parametri non espressamente individuati dagli articoli 89-quater e 89-quinquies**.

Per consultare la Delibera, cliccare qui.

## 3.5. Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999 annotata con modifiche e integrazioni

*Banca, Succursale intermediario estero extra UE*

**Banca d'Italia** ha pubblicato una versione meramente informativa contenente delle comunicazioni modificative e integrative, avvenute dal 2007 in poi della Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, avente ad oggetto le Istruzioni di vigilanza per le banche.

Fino al 10 aprile 2007, la Circolare ha infatti raccolto in modo organico le disposizioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia; successivamente, ha modificato e integrato la Circolare con disposizioni separate.

Pertanto, Banca d'Italia suggerisce di consultare la versione annotata a carattere esclusivamente informativo, con le varie colorazioni in base alle disposizioni abrogate o integrate.

Per consultare il testo della Circolare, cliccare qui.

## 3.6. Approvata dal Senato la legge annuale sulle PMI sulle cartolarizzazioni de-stocking

*Banca, SPV*

Lo scorso 4 marzo 2026, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la Legge annuale sulle PMI, che introduce la delega al Governo per il riordino della disciplina dei confidi e delle misure volte a rendere più efficiente l'uso delle cartolarizzazioni in funzione di de-stocking. Il DDL attua l'articolo 18 della L.180/2011, in base al quale il Governo deve presentare un disegno di legge alle Camere per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese con periodicità annuale, precisamente entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

Fra le disposizioni di particolare interesse, si segnala:

a) l'articolo 7, avente ad oggetto la delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riordino della disciplina dei confidi, al fine di favorire l'attività a supporto delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
- ampliamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;

- revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 TUB, in particolare ai fini di favorire i processi di aggregazione dei confidi e il rafforzamento della stabilità del relativo comparto;
- revisione delle attività che i confidi iscritti all'albo di cui all'art.106 TUB possono esercitare, tenendo conto delle loro caratteristiche operative e della tipicità del relativo oggetto sociale, in particolare ampliando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
- favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
- favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.

b) l'articolo 8, rubricato "Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino", che rende maggiormente efficiente l'uso delle cartolarizzazioni in de-stocking, in particolare, tramite l'utilizzo del finanziamento con funzione di trasferimento del rischio di credito, previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della Legge sulle cartolarizzazioni (L.130/1999):

- modificando gli articoli 7, comma 1 e 7, comma 2-*octies* della Legge 130/1999, il soggetto finanziato potrà destinare non solo i crediti ma anche diritti e beni ad essi riferibili, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione, nonché i beni sostitutivi. Ciò consentirà di includere nel patrimonio segregato, destinato al magazzino, tutti gli elementi economici che concorrono alla generazione dei crediti, rendendo in questo modo *cartolarizzabile* anche il magazzino in lavorazione o in trasformazione;
- si introduce la possibilità di costituire il patrimonio destinato anche tramite cessione a una società veicolo d'appoggio (SPV) ai sensi dell'art.7, comma 4, senza dover rispettare la condizione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, che limitava tale facoltà ai crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari con sede legale in Italia. Le imprese non finanziarie, incluse le PMI, potranno quindi usare questo strumento per cartolarizzare crediti ordinari o attivi connessi al magazzino.

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

## 3.7. Report finale EBA: CRD VI e segnalazioni prudenziale delle succursali di Paesi terzi

*Banca, Succursale intermediario estero extra UE, Succursale intermediario estero UE*

In data 5 marzo 2025, EBA ha pubblicato la **relazione finale** sul progetto di **norme tecniche di attuazione (ITS)** relative alle **segnalazioni prudenziali delle succursali di Paesi terzi,** ai sensi della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV).

Il pacchetto sulle segnalazioni delle succursali di Paesi terzi ha l'**obiettivo** di fornire alle Autorità di vigilanza **informazioni di alta qualità**, garantendo allo stesso tempo **proporzionalità, chiarezza e fattibilità operativa** per i soggetti segnalanti. Il nuovo quadro introduce formati, definizioni e frequenza di segnalazioni uniforme, al fine di garantire una segnalazione omogenea, coerente e completa in tutta l'Unione.

Inoltre, all'interno della Relazione, sono stati inclusi i riscontri ricevuti durante la consultazione pubblica, inserendo miglioramenti e semplificazioni mirati, quali il **rinvio della prima data di riferimento per la segnalazione al 31 marzo 2027**, la proroga di alcuni termini di rimessa e la semplificazione dei modelli e delle istruzioni.

In base a quanto definito, le succursali di Paesi terzi presenteranno **due serie di modelli**, che coprono sia le **informazioni finanziarie e normative** a livello di succursale di Paesi terzi, sia i **dati quantitativi e qualitativi** a livello di impresa madre.

Un approccio proporzionato c.d. "core + supplemento" rimane una caratteristica centrale, in cui, le succursali meno complesse e più piccole presentano una serie di dati chiave e le filiali più grandi e complesse comunicano dettagli ulteriori.

In seguito alla presentazione alla Commissione europea, EBA svilupperà e trasmetterà il modello di dati (DPM), la tassonomia XBRL e le regole di convalida.

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

## 3.8. Lettera al mercato IVASS: segnalazioni statistiche e di vigilanza - tempistica e modalità operative per la comunicazione delle informazioni

*Assicurazione*

IVASS pubblica la **Lettera al mercato** del 9 marzo 2026 avente ad oggetto i principali adempimenti relativi alle segnalazioni statistiche e di vigilanza con data di riferimento 2026 o da trasmettere nel 2026 tramite l'infrastruttura Infostat, comprensivi delle modalità operative di trasmissione e delle relative scadenze.

La comunicazione è rivolta:

- alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
- alle imprese con sede in stati SEE operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
- alle imprese con sedi in Paesi terzi autorizzate ad operare in Italia;
- alle ultime società controllanti italiane dei gruppi assicurativi.

L'obiettivo della lettera è dotare gli operatori di un quadro unitario degli obblighi segnaletici per l'anno 2026, richiamando anche l'importanza della qualità dei dati trasmessi e della tempestività nell'adempimento degli obblighi di reporting.

Le assicurazioni sono tenute a trasmettere le segnalazioni previste dal regime Solvency II, secondo il calendario e le modalità indicate nell'Allegato alla Lettera al mercato. Per l'anno 2026, IVASS segnala: i) l'utilizzo della tassonomia Solvency II 2.8.2. NACE 2.1. *optional,* che introduce aggiornamenti tecnici limitati rispetto alla versione precedente e ii) il necessario riferimento alla documentazione tecnica e al calendario pubblicati da EIOPA per le date di applicazione e per le specifiche tecniche dei flussi informativi.

Ivass ricorda che **ritardi reiterati** nella **trasmissione delle segnalazioni** Solvency II da parte delle assicurazioni possono comportare l'avvio di procedure sanzionatorie nazionali e l'applicazione del framework di non-compliance previsto dalla BCE.

Per quanto riguarda la trasmissione del **Registro delle informazioni sui fornitori ICT**, previsto dall'articolo 28, paragrafo 3 del **Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA),** la Lettera conferma che la trasmissione continuerà ad avvenire tramite la piattaforma Infostat. Per tale ragione, le imprese dovranno garantire la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sui fornitori ICT critici e la corretta trasmissione dei dati tramite i formati previsti.

Inoltre, sono confermate le **rilevazioni già operative nel 2025,** che continueranno ad essere trasmesse tramite Infostat, come indicato nell'Allegato alla Lettera. Si prevedono interventi di aggiornamento del sistema di rilevazione, tra cui: gli adeguamenti dei controlli della rilevazione sul contenzioso RC Auto e natanti (*survey* CAUTO) e le semplificazioni della rilevazione RC sanitaria (*survey* RMAG).

Nel 2026, invece, Ivass prevede di avviare nuove attività di raccolta dati tramite Infostat. In particolare, l'**attivazione della *survey* MANFR e DANFR** per l'**acquisizione del modello di relazione sull'attività antifrode,** previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n.1/2012 e l'**introduzione della survey sull'andamento dei prezzi delle coperture catastrofali,** che sarà progressivamente trasferita dalla piattaforma MyDrive all'infrastruttura Infostat.

La Lettera ribadisce la necessità da parte delle imprese di **verificare periodicamente ed aggiornare le informazioni contenute nel Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi** (**RIGA**), in conformità al Regolamento IVASS n.55/2024. In particolare, è necessario aggiornare in maniera tempestiva le cariche sociali e partecipazioni, i referenti e responsabili aziendali e recapiti aziendali (email e contatti telefonici). Inoltre, a seguito dell'avvio del **15 gennaio 2026** dell'**Arbitro Assicurativo**, le imprese devono assicurare la **comunicazione del referente aziendale** per la **gestione dei ricorsi** e la **disponibilità dei canali elettronici di comunicazione con l'Arbitro.** Le imprese estere che operano in Italia si devono dotare di PEC o *Registered Electronic Mail* per garantire un'interazione tracciabile con l'Arbitro.

Ivass ricorda alle imprese di prestare particolare attenzione alla **qualità e alla coerenza dei dati trasmessi**. In particolare, le imprese devono **effettuare tutti i controlli** previsti tramite la funzione "diagnostico" di Infostat, **verificare la correttezza delle codifiche dei fondi OICR** e la **coerenza con le segnalazioni sulle gestioni separate** e **correggere tempestivamente eventuali anomalie segnalate dal sistema**.

In caso di **rettifica**, è necessario effettuare un invio mediante un **nuovo flusso completo**, che sostituisce integralmente quello precedente.

Per consultare la Lettera, cliccare qui.

## 3.9. Gestione dei processi AML: aggiornate le disposizioni di Banca d'Italia

*Tutti gli operatori*

**Banca d'Italia** pubblica la versione consolidata delle proprie **disposizioni in materia di organizzazione, procedure, controlli interni volti a prevenire l'uso degli intermediari a fini di riciclaggio** (AML) e finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.

La versione pubblicata recepisce le modifiche alle Disposizioni del 26 marzo 2019, apportate dai Provvedimenti del 1° agosto 2023, del 26 novembre 2024, del 27 novembre 2024 e del 23 luglio 2025.

Con l'ultimo Provvedimento del 23 luglio 2025, Banca d'Italia ha **incluso** fra il novero dei destinatari delle disposizioni in oggetto, adeguandone il quadro normativo di riferimento, i **prestatori di servizi per le cripto-attività** autorizzati ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR), in quanto inclusi tra i soggetti obbligati di cui al D.lgs. 231/2007.

Per consultare le disposizioni, cliccare qui.

## 3.10. Greenwashing: modifiche al Codice del Consumo

*Tutti gli operatori*

Lo scorso 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30**, in attuazione della **Direttiva (UE) 2024/825** sulla r**esponsabilizzazione**

**dei consumatori per la transizione verde** attraverso il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione (green claims ingannevoli e greenwashing).

La Direttiva, nota anche come "*Empowering Consumers for the Green Transition Directive*", modifica le Direttive 2005/29/CE (sulle pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori) ed è finalizzata a contrastare il fenomeno del c.d. *greenwashing*. In particolare, mira a prevenire l'uso di **asserzioni ambientali** ingannevoli, poco chiare o non corrette, rafforzando così la tutela dei consumatori e garantendo un funzionamento più trasparente e leale del mercato.

L'articolo 1 dello schema di decreto che tutela i consumatori dal fenomeno del c.d. *greenwashing*, in particolare, modifica il Codice del Consumo:

- la **lett. a)** modifica l'**art. 18,** inserendo delle nuove **definizioni** (specificate nell'**art. 2, par. 1, della Direttiva 2005/29/CE** modificata) tra cui:
  - la nozione di **"beni"** già presente all'**art. 128, c. 2, lett. e)**, per coerenza sistematica
  - **"asserzione ambientale"**
  - **"asserzione ambientale generica"**
  - **"marchio di sostenibilità"**
  - **"sistema di certificazione"**
  - **"eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali"**
  - **"durabilità"**
  - **"aggiornamento del software"**
  - **"materiali di consumo"**
  - **"funzionalità"**
- la **lett. b)** modifica l'**art. 21** tramite**:**
  - l'aggiornamento dei criteri della **valutazione caso per caso** delle pratiche commerciali ingannevoli,
  - il riconoscimento di un rilievo espresso alle **caratteristiche ambientali o sociali** del prodotto e agli aspetti di **circolarità** (durabilità, riparabilità, riciclabilità),
  - l'introduzione delle nuove lett. **b-ter** e **b-quater** nel comma 2 e l'estensione dell'elenco delle pratiche che necessitano valutazione, dando maggiore attenzione alle **asserzioni ambientali relative a prestazioni future** che non siano basate da piani dettagliati, obiettivi misurabili, risorse dedicate e verifiche indipendenti, e alla pubblicizzazione come "vantaggi" per il consumatore di elementi in realtà **irrilevanti;**
- la **lettera c)** inserisce il **comma 5-ter** nell'**art. 22**, in tema di **omissioni ingannevoli:** quando il "**professionista**" offre servizi di **confronto tra prodotti** sulle caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, diventano informazioni rilevanti il **metodo di confronto**, i **prodotti e fornitori inclusi** e le misure per mantenere **aggiornati** i dati, alla luce del carattere potenzialmente ingannevole di tali comparazioni;
- la **lettera d)** amplia la ***black list*** dell'**art. 23**, con nuove pratiche sempre considerate ingannevoli, tra cui:
  - uso di **marchi di sostenibilità** privi di sistemi di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche
  - **asserzioni ambientali generiche** non dimostrabili
  - *green claim* che riguardano **solo un aspetto del prodotto** ma sono **presentati come riferiti all'intero bene** o all'intera attività
  - dichiarazioni sull'**impatto climatico neutro** fondate solo su compensazioni; presentazione come tratto distintivo di requisiti imposti per legge
  - pratiche legate a **aggiornamenti software** che degradano il funzionamento dei beni o sono presentati come necessari pur migliorando solo alcune funzionalità
  - condotte che incidono artificiosamente sulla **durabilità**, sulla **riparabilità** o sull'uso

di **materiali di consumo** e pezzi di ricambio.

- la **lettera e)** modifica l'**art. 45**, inserendo nuove definizioni in recepimento dell'**art. 2 Direttiva 2011/83/UE:**
  - la definizione di **"produttore"**, trascritta per esteso dal modello unionale
  - di **"garanzia commerciale di durabilità"**, collegata agli **artt. 135-quinquies e 135-ter**
  - di **"durabilità"**, riprodotta integralmente
  - di **"indice di riparabilità"**, legato a requisiti armonizzati UE
  - di **"aggiornamento del software"**, inteso come aggiornamento gratuito necessario a mantenere la conformità ai sensi degli **artt. 130 e 135-undecies**.
- le **lettere f)** e **g)** intervengono sugli **artt. 48 e 49**, rafforzando gli **obblighi informativi precontrattuali** per contratti diversi dai contratti a distanza, per contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, per cui diventano centrali:
  - il **promemoria sulla garanzia legale di conformità** (minimo due anni ex **art. 133**)
  - la segnalazione della presenza di una **garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi**
  - le informazioni su **servizi post-vendita**, **aggiornamenti software** e **indice di riparabilità**, nonché, in mancanza di quest'ultimo, su disponibilità e costo stimato dei **pezzi di ricambio**, istruzioni di manutenzione e **restrizioni alla riparazione;**
- la **lettera h)** modifica l'**art. 51, comma 2**, imponendo che, nei **contratti a distanza elettronici** che comportano un pagamento, il professionista fornisca in modo chiaro e evidente, prima dell'ordine, anche le informazioni sulla **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore;
- la **lettera i)** introduce il nuovo **art. 65-ter**, dedicato ad **"avviso armonizzato ed etichetta armonizzata"**, che recepisce l'**art. 22-bis Direttiva 2011/83/UE**, disciplinando la rappresentazione grafica armonizzata della **garanzia legale** e delle **garanzie commerciali di durabilità**, a completamento del sistema informativo al consumatore.

Il decreto entra in vigore il **24 marzo 2026**.

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

## 3.11. Modelli di valutazione del rischio AMLA

*Tutti gli operatori*

AMLA ha pubblicato un pacchetto di rendicontazione necessario alla raccolta dei dati dagli enti e verificarli, al fine di testare e calibrare i **modelli di valutazione del rischio di AMLA.**

Tali modelli hanno un duplice scopo:

- fornire **elementi informativi per la selezione**, prevista nel 2027, di un massimo di 40 enti che saranno sottoposti alla vigilanza diretta dell'AMLA a partire dal 2028,
- garantire che **i rischi di riciclaggio di denaro degli istituti di credito e finanziari siano valutati in modo coerente** dalle autorità di vigilanza in tutta l'UE.

AMLA ha predisposto il pacchetto di segnalazione in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali e gli enti inclusi nel campione. Successivamente ad una preliminare fase di consultazione, AMLA ha diffuso una bozza agli enti inclusi nel campione tramite le autorità nazionali competenti, per permettere loro di prendere dimestichezza con il modello proposto ed avviare la mappatura interna dei dati.

Il pacchetto di segnalazione che è stato pubblicato include i contributi delle Autorità di vigilanza

nazionali e del settore privato e si pone come il pacchetto di riferimento per l'esercizio di verifica. I soggetti che sono stati selezionati ad effettuare tale esercitazione, devono scaricare il modello e seguire un *webinar* registrato che risponde alle domande principali. I soggetti che partecipano a questa esercitazione sono stati informati dalle rispettive autorità nazionali competenti. AMLA informa che se non è pervenuta alcuna notifica, l'ente non è stato incluso in questa esercitazione.

Le entità partecipanti sono tenute all'invio dei propri dati entro il **22 aprile 2026.**

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.

## 3.12. EBA: modifica alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui fondi propri e le passività ammissibili (MREL)

*Banca*

EBA pubblica il **progetto definitivo** di modifica delle **norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui fondi propri e sulle passività ammissibili (MREL)**, ovvero il Regolamento delegato (UE) 241/2014. L'Autorità propone la **riduzione** da **quattro a tre mesi** del termine messo a disposizione delle autorità competenti e di risoluzione per l'esame delle richieste presentate dagli istituti volte a ridurre gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili. EBA ha concluso che le autorità possiedono l'esperienza sufficiente per svolgere le valutazioni in maniera efficiente. Le modifiche apportate al Regolamento delegato della Commissione sui fondi propri e sulle passività ammissibili mirano a produrre benefici immediati, riducendo gli oneri normativi che risultano superflui per gli istituti.

Inoltre, a seguito dell'esenzione introdotta dalla **Direttiva (UE) 2024/1174** (il **Daisy Chain Act**), con la quale si elimina l'obbligo per gli enti in liquidazione di ottenere un'autorizzazione preventiva per ridurre gli strumenti di passività ammissibili, sono state soppresse le disposizioni RTS che stabilivano una procedura semplificata per tali enti.

Gli **artt. 78 e 78 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013** (CRR), modificato dal Regolamento (UE) 2019/876, conferiscono a EBA il mandato di elaborare norme tecniche di regolamentazione che specifichino, tra l'altro, il processo, i termini, le procedure e i requisiti informativi per l'approvazione da parte delle autorità delle riduzioni degli strumenti di fondi propri e delle passività ammissibili (MREL).

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

## 3.13. Banca d'Italia: pubblicata la Nota in materia di Buy Now Pay Later

*Tutti gli operatori*

Banca d'Italia pubblica la **nota** dedicata all'evoluzione, alle caratteristiche e ai rischi del **mercato BNPL** (**Buy Now Pay Later**).

Questo strumento di pagamento consente di **dilazionare il versamento dell'importo dovuto**, permettendo al consumatore di **suddividere la spesa** in poche rate di importo contenuto, **generalmente senza interessi o costi aggiuntivi.**

Accanto ai benefici, emergono tuttavia rischi non sempre facilmente valutabili, anche a causa della limitata disponibilità di dati sui volumi e sulla rischiosità del fenomeno. Alcune indagini condotte negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei hanno evidenziato una certa fragilità

finanziaria tra gli utilizzatori.

Il mercato del Buy Now Pay Later è infatti in costante espansione, anche tra soggetti con redditi medio-bassi, limitate risorse patrimoniali e già indebitati. In molti casi, tali strumenti vengono utilizzati per finalità di consumo o per consolidare debiti preesistenti.

La **nuova direttiva europea sul credito ai consumatori** (direttiva (UE) 2023/2225 – CCD2), applicabile a partire da **novembre 2026,** introdurrà requisiti di trasparenza più stringenti in materia di informativa precontrattuale e contrattuale, nonché ulteriori obblighi di valutazione del merito creditizio. Questa disciplina è volta a ridurre il rischio di sovraindebitamento e le difficoltà di rimborso.

La nota descrive inizialmente il prodotto e la sua evoluzione a livello globale e nazionale, per poi concentrarsi sulle caratteristiche e sui profili di rischio dei soggetti che utilizzano il Buy Now Pay Later e, infine, formulare alcune considerazioni sugli effetti della direttiva CCD2.

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

## 3.14. Provvedimento Banca d'Italia: modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

*SGR, SICAF, SICAV, SIS*

La **Banca d'Italia** ha pubblicato il **Provvedimento del 23 marzo 2026**, avente ad oggetto il **6° aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015**, aggiornandone le disposizioni alla luce del Regolamento delegato (UE) 2024/2759, della Legge Capitali e dei più recenti orientamenti delle Autorità di vigilanza.

In particolare, il Regolamento delegato contiene le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che precisano i **casi** in cui i **derivati** possono essere **utilizzati esclusivamente a fini di copertura dei rischi connessi ad altri investimenti del fondo europeo di investimento a lungo termin**e (ELTIF), nonché i requisiti relativi alla politica di rimborso e agli strumenti di gestione della liquidità degli ELTIF, le circostanze per l'abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni, alcuni criteri per la liquidazione delle attività e specifici elementi dell'informativa sui costi.

Inoltre, l'articolo 16 della legge n. 21/2024 (Legge Capitali) ha introdotto una **semplificazione del regime di vigilanza applicabile alle SICAV e SICAF eterogestite.**

Le **modifiche** tengono conto anche dei seguenti riferimenti:

- l'*Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law* (SSM/2017/0140) della BCE del 31 marzo 2017, in particolare l'Annex 2, Fiche VII;
- gli **Orientamenti di vigilanza** in materia di Società di Investimento Semplice (SiS) adottati da Banca d'Italia e Consob il 6 luglio 2021;
- gli **Orientamenti ESMA del 21 agosto 2024** sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o riferiti alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi;
- l'esigenza di coordinare la disciplina contenuta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio:
  - con la normativa europea sui **gestori di fondi EuVECA ed EuSEF** (Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013);

- con la disciplina sui gestori di fondi ELTIF (Regolamento (UE) 2015/760, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/606);
- con la normativa sui **fondi comuni monetari** (Regolamento (UE) 2017/1131);
- con la disciplina relativa ai **depositari dei PEPP** (Regolamento (UE) 2019/1238).

Le modifiche interessano le seguenti parti del Regolamento:

- Titolo I
- Titolo II
- Titolo III
- Titolo IV
- Titolo V, ad eccezione dei Capitoli IV e VII
- Titolo VI
- Titolo VII
- Titolo VIII
- Allegati II.5.1; IV.4.1; IV.4.2; IV.6.1; IV.6.2; IV.6.3; IV.6.3bis; IV.6.4; V.1.1; V.3.1; V.3.2; V.3.3; V.6

Sono infine **abrogati** gli Allegati IV.1.1, IV.2.1 e VI.5.1.

Le modifiche al Regolamento entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Per consultare il Regolamento aggiornato, cliccare qui.

## 3.15. Regolamento IVASS: RC Auto e attestazione di sinistrosità pregressa

*Assicurazione*

Il **Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2026, introduce l'adeguamento dell'**attestazione di sinistralità pregressa RCA** al **nuovo modello europeo di *claims history statement***, previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855. Inoltre, riordina la disciplina relativa alla classe di merito di conversione universale (CU).

Il regolamento nasce dall'esigenza di fornire informazioni aggiuntive sulle norme e sulle prassi applicabili nei diversi Stati membri, rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni sui premi assicurativi. Tali elementi possono derivare dalla normativa nazionale, da prassi consolidate o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio. Allo stesso tempo, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe CU, nonché il principio di continuità della storia assicurativa, già previsti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e dal Provvedimento IVASS n. 72/2018.

In sintesi, il nuovo regolamento prevede che:

- ai sensi dell'articolo 3, la **Sezione F** dell'**attestato di rischio** includa informazioni aggiuntive (tra cui IUR, forma tariffaria, franchigie non pagate, classi aziendali e CU, oltre a una tabella dei sinistri degli ultimi anni con indicazione di responsabilità e tipologia dei danni), utili per una corretta determinazione del premio e per l'applicazione di eventuali sconti o penalizzazioni;
- i **criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe CU,** contenuti nella Tabella 1 del provvedimento, siano sistematizzati negli articoli 4-10, rimanendo comunque il riferimento comune tra le imprese per assicurare la continuità della storia assicurativa e la

confrontabilità delle offerte;
- vengano chiariti gli aspetti relativi alla validità e all'utilizzo dell'attestato (ad esempio nei casi di cessazione del rischio, polizze dii breve durata o sospensioni), nonché diverse situazioni di mantenimento o trasferimento della CU (come passaggi di proprietà, successioni, leasing/noleggio e veicoli già assicurati all'estero), con impatti operativi per gli intermediari e maggiore trasparenza per i clienti sugli effetti dei sinistri.

Per consultare il Provvedimento, cliccare qui.

## 3.16. AIFMD II: in Gazzetta il decreto di recepimento

*SGR, SICAF, SICAV*

Il **Decreto Legislativo 13 marzo 2026, n. 39**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, **recepisce la Direttiva (UE) 2024/927**, che modifica le direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) con riferimento, in particolare, alla gestione del rischio di liquidità e ai poteri di vigilanza sui **GEFIA** e sui **gestori di OICVM**.

La direttiva interviene su diversi ambiti: disciplina degli accordi di delega, gestione del rischio di liquidità, obblighi di segnalazione alle autorità di vigilanza, servizi di custodia e di depositario, nonché concessione di prestiti da parte dei FIA.

Il processo di revisione della normativa europea in materia di GEFIA mira principalmente a:

- **uniformare la disciplina** applicabile ai **gestori di FIA** che erogano prestiti;
- **definire un sistema chiaro** e solido per gli strumenti di **gestione della liquidità**;
- **chiarire** le regole relative alla **delega di funzioni a soggetti terzi**;
- assicurare **condizioni di parità tra i fornitori di servizi di custodia,** favorendo l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario;
- **migliorare i meccanismi di raccolta dei dati a fini di vigilanza**.

In tema di delega, la AIFMD II precisa che la relativa disciplina si estende non solo alle funzioni fondamentali (gestione del portafoglio e del rischio) e a quelle supplementari (amministrazione e commercializzazione), ma anche ai servizi accessori, tra cui la gestione di benchmark e, per i GEFIA, la gestione dei crediti. Restano **esclusi** i casi in cui la **commercializzazione** sia effettuata da **distributori che operano in proprio.**

Vengono inoltre **rafforzati gli obblighi informativi verso le Autorità**: i GEFIA e i gestori OICVM devono trasmettere con regolarità dati dettagliati sugli accordi di delega, inclusi i soggetti delegati, le risorse impiegate, le attività affidate, la quota di patrimonio interessata e le relative scadenze.

Particolare attenzione è riservata alla **gestione del rischio di liquidità,** soprattutto per i FIA che concedono prestiti. La direttiva introduce un quadro armonizzato per l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità (LMTs), imponendo ai GEFIA di individuare almeno due strumenti adeguati tra quelli previsti e di inserirli nella documentazione del fondo, così da poterli attivare nell'interesse degli investitori.

L'uso della sospensione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, così come dei conti "side pocket", è ammesso esclusivamente in circostanze eccezionali e adeguatamente motivate. Tali strumenti, che consentono di isolare attività illiquide o difficilmente valutabili, devono essere comunicati alle autorità sia in fase di selezione sia al momento della loro attivazione o disattivazione.

La normativa consente inoltre, a determinate condizioni, la **designazione di** situato in uno Stato membro diverso da quello del FIA, previa richiesta motivata del GEFIA e valutazione dell'autorità competente, soprattutto nei casi in cui il mercato nazionale dei depositari abbia dimensioni limitate.

Le disposizioni di attuazione, adottate in conformità ai criteri previsti dalla legge di delegazione europea 2024, n. 91/2025, modificano il Testo unico della finanza (TUF) per recepire la direttiva, fatta eccezione per alcune norme in materia di reporting che entreranno in vigore dal 16 aprile 2027.

Il decreto amplia inoltre l'elenco delle attività esercitabili dai GEFIA e dai gestori di OICVM, in linea con le modifiche introdotte alle direttive AIFMD e UCITS, e recepisce anche la facoltà per gli Stati membri di consentire ai FIA che concedono prestiti di erogarli ai consumatori.

Alla Consob e alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri regolamentari e di vigilanza, nel rispetto delle competenze già definite dal TUF, nonché funzioni di indagine, ispezione e intervento. In particolare, alla Banca d'Italia, sentita la Consob, è riconosciuta la possibilità di introdurre ulteriori strumenti di gestione della liquidità rispetto a quelli previsti a livello europeo.

La AIFMD II introduce infine una disciplina armonizzata per i FIA che concedono prestiti, con l'obiettivo di favorire il finanziamento dell'economia reale e ampliare le fonti di finanziamento alternative al canale bancario.

In questo contesto:

- un **FIA concedente prestiti** è definito come un fondo la cui strategia è principalmente orientata alla **concessione di prestiti** oppure in cui tali attività rappresentano **almeno il 50% del valore patrimoniale netto**;
- l'**attività di prestito** comprende sia l'**erogazione diretta** sia quella **indiretta** tramite terzi o veicoli, **includendo le fasi di strutturazione del credito**;
- tali **FIA** devono assumere **forma chiusa**, salvo specifiche eccezioni legate alla gestione del rischio di liquidità e alla tutela degli investitori;
- è **vietata** la **gestione di FIA** finalizzati **esclusivamente alla concessione di prestiti** da rivendere, per evitare rischi di *moral hazard*.

I **GEFIA** devono **adottare e riesaminare annualmente procedure efficaci per la concessione del credito, la valutazione del rischio e il monitoraggio del portafoglio client**i.

Per consultare il Decreto di recepimento, cliccare qui.

## 3.17. Comunicazione UIF: indicatori di anomalia

*Tutti gli operatori*

UIF, con **comunicazione del 31 marzo 2026**, fornisce un aggiornamento sugli indicatori di anomalia più rilevanti per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette (SOS), con particolare riferimento ai contesti che coinvolgono risorse pubbliche, come agevolazioni e contratti pubblici.

In tale ambito, sono stati introdotti due nuovi fenomeni, che sostituiscono i precedenti e che devono essere utilizzati nella compilazione delle segnalazioni **a partire dal 31 marzo 2026**:

- **PA1** – Abusi nell’accesso e/o utilizzo di agevolazioni pubbliche
- **PA2** – Abusi relativi ai contratti pubblici

Per quanto riguarda le agevolazioni pubbliche, ci si riferisce a quelle nazionali ed europee destinate a sostenere lo sviluppo economico e sono rivolte sia alle imprese (soprattutto PMI) sia alle persone fisiche in possesso di determinati requisiti. Tali agevolazioni includono vantaggi diversamente denominati, articolati sottoforma di sovvenzioni, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, bonus, sussidi, finanziamenti, mutui agevolati o garantiti, nonché mutui a tassi agevolati o con garanzia pubblica, strumenti di debito o similari concepiti per incentivare investimenti in specifici settori, progetti o aree geografiche.

In relazione ai **contratti pubblici**, rilevano le procedure ad evidenza pubblica per lavori, servizi e forniture, sia nella fase di selezione del contraente sia in quella di esecuzione del contratto.

Nel richiamare gli indicatori già emanati con i provvedimenti del 23 aprile 2018 e del 12 maggio 2023, la UIF invita a considerare, ai fini dell'inoltro delle SOS, anche gli indicatori evidenziati nella nuova comunicazione, emersi frequentemente nelle analisi finanziarie svolte dall'Unità.

Tra questi, vi sono:

**1. Anomalie legate al profilo dei soggetti coinvolti**, per cui si sottolinea la necessità di:

- verificare con attenzione e tempestività la documentazione antimafia e le informazioni relative alla titolarità effettiva;
- individuare elementi che indichino dubbia affidabilità;
- analizzare caratteristiche economiche e patrimoniali che possano segnalare strutture organizzative atipiche o anomalie gestionali;
- considerare eventuali collegamenti tra soggetti, in particolare in presenza di titolari effettivi o esponenti aziendali comuni;
- valutare le controparti più rilevanti, soprattutto in presenza di notizie negative o collegamenti con contesti sospetti, inclusi precedenti legati ad agevolazioni o contratti pubblici.

**2. Anomalie specifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni o per l'affidamento dei contratti**, che possono riguardare:

- falsificazione di documenti identificativi, come identità digitali false;
- attestazioni non veritiere da parte di professionisti;
- contraffazione di documentazione contabile, commerciale o attestante la regolarità dell’impresa in relazione a uno o più parametri economico-finanziari prescritti per accedere all'agevolazione o al contratto;
- scarsa chiarezza o incompletezza delle informazioni sui progetti finanziati.

In questo ambito, UIF indica di prestare particolare attenzione a condotte finalizzate a simulare il possesso dei requisiti o ad aumentare indebitamente gli importi ottenibili, ed in particolare:

- gli aumenti di capitale fittizi, effettuati tramite assegni bancari o circolari mai incassati o addirittura inesistenti, oppure mediante trasferimenti di somme inferiori rispetto a quelle deliberate, eseguiti con tempistiche differite o attraverso il conferimento di beni difficilmente valutabili (come opere d’arte), con il rischio che il loro valore reale sia inferiore al capitale dichiarato;
- al rilascio di garanzie in favore delle PA, per cui è opportuno verificare l’eventuale presenza di profili di falsità, effettuando controlli mirati (ad esempio, accertando che le garanzie non siano emesse da soggetti non autorizzati, contraffatte o non escutibili per insolvenza o scarsa affidabilità dei garanti), prestare attenzione al coinvolgimento di

soggetti terzi, spesso professionisti incaricati come escrow agent, che intervengono nei contratti di garanzia come mandatari all'incasso dei compensi destinati ai garanti, con il possibile scopo di evitare il trasferimento diretto dei flussi finanziari verso garanti fittizi, frequentemente esteri o con profili reputazionali critici ed in caso di utilizzo di broker assicurativi, accertare che siano regolarmente autorizzati e valutare con cautela situazioni in cui, senza valide giustificazioni, vengano proposte soluzioni a condizioni economiche particolarmente vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

**3. Anomalie relative all'operatività dei soggetti coinvolti nella fase successiva all'ottenimento dell'agevolazione**, per cui secondo UIF è necessario porre attenzione ai casi di:

- monetizzazione dei fondi tramite prelievi di contante, anche frazionati;
- utilizzo delle risorse per spese personali (es. acquisto di auto, beni di lusso);
- trasferimenti immediatamente successivi alla ricezione dei fondi, in particolare su conti dedicati in favore di esponenti aziendali o soggetti collegati, nonché verso l'estero, soprattutto se verso Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, o verso rapporti riconoscibili come IBAN virtuali o per l'acquisto di crypto-assets;
- pagamenti verso persone fisiche o imprese per consulenze e/o prestazioni di varia natura, con contenuti generici o non documentati;
- irregolarità riconducibili a possibili illeciti fiscali, che possono essere utilizzate per alterare i requisiti nella fase preliminare di accesso ai fondi pubblici oppure fungere da mezzo per il riciclaggio di risorse pubbliche ottenute o impiegate indebitamente;
- eventuali crediti d'imposta ottenuti con modalità irregolari, con operatività particolarmente rilevante nei contesti di subappalto nei contratti pubblici, soprattutto quando le imprese subappaltatrici risultano operare unicamente per il pagamento della manodopera;
- utilizzo di canali finanziari innovativi, anche attraverso reti di imprese riconducibili a soggetti stranieri che offrono servizi transnazionali di trasferimento di fondi verso l'estero, dando luogo a circuiti informali paralleli al sistema bancario (c.d. underground banking).

**4. Rilevanza di specifiche modalità operative**: l'individuazione delle anomalie da valutare ai fini della collaborazione attiva deve fondarsi su adeguate sinergie informative tra tutti i soggetti coinvolti (PA, intermediari bancari e finanziari, anche esteri o nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, e professionisti); la UIF richiama pertanto l'attenzione su:

- il ricorso a piattaforme di digital lending per il finanziamento delle PMI, che automatizzano integralmente il processo di credito, dall'onboarding all'erogazione: la rapidità delle istruttorie non deve compromettere le necessarie verifiche in materia di antiriciclaggio
- all'eventualità che facilitatori o mediatori, oltre a percepire compensi per i servizi resi, agiscano come collettori di fondi all'interno di ampie reti di beneficiari, dai quali ricevano una quota significativa degli importi erogati (in particolare nei casi in cui la clientela sia acquisita tramite c.d. "lead generators" impegnati in attività di mero web marketing).

Per ulteriori dettagli sulla Comunicazione, cliccare qui.

# 4. Orientamenti, linee guida e Q&A

## 4.1. EBA: nuove linee guida sugli strumenti di dotazione di capitale delle succursali di Paesi terzi

*Banca, Succursale intermediario estero extra UE*

**EBA** ha pubblicato la versione definitiva delle proprie **Linee Guida sugli strumenti** per il rispetto del requisito di **dotazione di capitale** per le **succursali di paesi terzi**, ai sensi della Direttiva sui Requisiti Patrimoniali (CRD).

In particolare, l'art. 48 sexies, par. 2, della Direttiva 2013/36/UE (CRD) individua quali strumenti potrebbero essere utilizzati in caso di **risoluzione o liquidazione della succursale di paesi terzi**, includendo "qualsiasi altro strumento a disposizione della succursale di paesi terzi per un utilizzo illimitato e immediato a copertura di rischi o perdite non appena si verificano". Contestualmente, la Direttiva 2013/36/UE impone a EBA di specificare i requisiti che devono possedere gli "**altri strumenti**" (cfr. art. 48b sexies, par.4 della Direttiva).

Le Linee Guida EBA indicano **l'elenco degli strumenti utilizzabili dalle succursali di paesi terzi al fine di soddisfare il proprio requisito di dotazione di capitale.** Inoltre, stabiliscono **le condizioni operative minime** necessarie a garantire la disponibilità di questi strumenti quando vengono richieste, assicurando in questo modo che tali risorse **proteggano i depositanti locali a livello di succursale del paese terzo** o che rimangano fruibili per pagare i crediti appropriati e soddisfare i creditori locali in caso di risoluzione o liquidazione della succursale del paese terzo.

Per assicurare che gli strumenti di dotazione di capitale siano disponibili per la succursale del paese terzo per un **utilizzo illimitato e immediato,** in modo tale da assorbire rischi o perdite, EBA ha individuato come **idonei gli strumenti finanziari emessi o garantiti da amministrazioni centrali, regionali o locali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali,** ai quali verrebbe attribuita una ponderazione del rischio dello **0% secondo l'approccio standardizzato per il rischio di credito.**

Inoltre, gli Orientamenti specificano in maniera chiara le **condizioni operative minime che le succursali di paesi terzi devono soddisfare affinché gli strumenti di dotazione di capitale servano efficacemente al loro scopo** e rimangano disponibili in caso di risoluzione o liquidazione della succursale di paesi terzi.

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

## 4.2. AGID: Linee guida sull'accessibilità dei servizi

*Tutti gli operatori*

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha pubblicato le **Linee Guida sull'accessibilità dei servizi**, con particolare riferimento a quelli bancari, in **attuazione del D. Lgs. n. 82/2022**, che recepisce la **Direttiva (UE) 2019/882** (European Accessibility Act – EAA).

Il D. Lgs. 82/2022 ha recepito la direttiva di cui sopra ed è entrato in vigore il **16 luglio 2022**, anche se le relative disposizioni hanno effetto a decorrere dal **28 giugno 2025.** L'obiettivo del decreto è quello di garantire **l'accessibilità di prodotti e servizi nell'interesse dei**

**consumatori e degli utenti**, rafforzando il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita della società e tenendo conto dell'armonizzazione del mercato interno. L'art. 21, comma 1 del decreto, inoltre, ha attribuito ad **AGID la qualità di Autorità di vigilanza** della conformità dei servizi.

Le Linee Guida offrono indicazioni pratiche e strumenti utili per assistere gli operatori nell'implementazione dei requisiti di accessibilità, valorizzando le opportunità economiche, sociali e tecnologiche legate all'accessibilità digitale; al tempo stesso, contribuiscono a garantire il diritto dei consumatori all'accessibilità dei servizi erogati tramite siti web e applicazioni mobili.

Le disposizioni riguardano **tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto**, ad eccezione delle microimprese, tra cui i fornitori di:

- servizi di **comunicazione elettronica**
- servizi che forniscono **accesso a media audiovisivi**
- servizi di trasporto passeggeri
- servizi di commercio elettronico
- **servizi bancari per consumatori**, come:
  - i **contratti di credito**
  - **servizi e attività di investimento** e servizi accessori
  - **servizi di pagamento**
  - **servizi collegati al conto di pagamento**
  - **moneta elettronica**
- libri elettronici e *software* dedicati.

Le Linee Guida, in particolare:

- **richiamano e declinano i principi generali dell'accessibilità (principi POUR)**, che forniscono indicazioni su come progettare interfacce utente inclusive anche per utenti con disabilità, prevedendo che queste siano: i) **percepibili,** ovvero le informazioni e i componenti dell'interfaccia devono poter essere percepiti da tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità sensoriali; ii) **operabili,** dove la navigazione e i componenti dell'interfaccia devono essere utilizzabili, permettendo a tutti gli utenti di interagire con i contenuti digitali; iii) **comprensibili,** ovvero le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia devono risultare chiari e facilmente interpretabili, con istruzioni e feedback concisi; iv) **robuste,** ovvero i contenuti devono essere sufficientemente solidi da poter essere interpretati in modo affidabile da una vasta gamma di agenti utente, comprese le tecnologie assistive;
- **definiscono i requisiti generali di accessibilità** e quelli relativi a servizi specifici (di cui alla Sezione IV del decreto);
- **specificano gli obblighi dei fornitori di servizi**, che devono fornire servizi conformi ai requisiti di accessibilità previsti nelle sezioni III e IV dell'allegato I "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi" del decreto. In particolare, per i fornitori di servizi bancari rivolti ai consumatori, ciò implica: a) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, operabili, comprensibili e robusti; b) rendere le informazioni comprensibili, limitando il livello di complessità al B2 (intermedio avanzato) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio UE;
- **forniscono indicazioni metodologiche** sull'applicabilità degli approcci "accessibility by default" e "accessibility by design";
- **chiariscono ed approfondiscono le eccezioni** all'applicazione dei requisiti di accessibilità, stabilendo che la conformità non è obbligatoria se: i) richiederebbe modifiche sostanziali di un prodotto o servizio tali da alterarne la natura; ii)

comporterebbe un onere sproporzionato per gli operatori economici interessati.

- **specificano i criteri** per valutare il carattere sproporzionato dell'onere (come da allegato V del decreto) e la procedura di valutazione e documentazione da parte del fornitore dei servizi;
- **precisano che, qualora un servizio sia erogato non solo ai consumatori ma anche a professionisti**, esso deve comunque rispettare i requisiti di accessibilità del decreto;
- auspicano che, anche per servizi destinati esclusivamente a professionisti, pur non essendo obbligatorio, si mantenga comunque la conformità ai principi di accessibilità previsti dalla Direttiva;
- **forniscono indicazioni organizzative** per gli enti: AGID suggerisce, anche per ridurre il rischio di sanzioni da parte delle Autorità vigilanti, di prevedere all'interno della propria organizzazione una funzione di compliance incaricata del controllo e della supervisione di tutti gli adempimenti relativi all'accessibilità, similmente a quanto avviene nel mondo bancario per il monitoraggio di processi, procedure e flussi informativi.

Per consultare le Linee Guida, cliccare qui.

## 4.3. Q&A EBA: valutazione del merito di credito

*Agenzie di rating, Banca*

**EBA** pubblica la **Q&A n. 7220/2024**, in cui vengono chiarite se le **valutazioni del merito di credito emesse dalle ECAI** (agenzie esterne di valutazione del merito di credito), ma **non rese pubbliche, possano essere utilizzate per determinare il fattore di ponderazione del rischio** di un'esposizione nell'ambito del metodo standardizzato.

Esistono diverse metodologie di rating per i fondi privati ma la disponibilità di rating pubblici è molto limitata. Pertanto, il trattamento riservato ad enti non soggetti a rating, di fondi a basso rischio, quali i fondi pensione, comporta **ponderazioni di rischio e requisiti patrimoniali molto punitivi** nell'ambito del **metodo standardizzato.**

Le ECAI riconosciute possono emettere rating privati per tali entità; all'interno del Capitolo 2, Sezione 3 del CRR non viene indicato in maniera esplicita se i rating privati emessi dalle ECAI siano ammessi per determinare le ponderazioni di rischio nell'ambito del metodo standardizzato.

All'interno della risposta, EBA precisa che **valutazioni esterne del merito di credito** emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) che è trasmessa o condivisa in una forma che non corrisponde alla divulgazione pubblica o alla distribuzione mediante sottoscrizione, **non soddisfa i requisiti dell'art. 135, paragrafo 1, del CRR,** tranne nel caso in cui la valutazione esterna del merito di credito sia prodotta da una banca centrale.

Ai sensi dell'**art. 135, par. 1, del CRR**, una **valutazione esterna del merito di credito** può essere utilizzata per determinare la **ponderazione di rischio di un'esposizione**, secondo le regole del capo 2, titolo II, parte terza, solo se tale valutazione è stata emessa o approvata da un'ECAI, in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009 (CRAR).

In base alla definizione fornita **dall'art. 4, par. 1, punto 98, del CRR**, un'**ECAI** può essere:

- un'agenzia di rating del credito registrata o certificata secondo il CRAR;
- una banca centrale che emette rating del credito esenti dall'applicazione del CRAR, purché conformi all'art. 2, par. 2, lett. d), del medesimo regolamento.

Una valutazione esterna del merito di credito può considerarsi emessa o approvata da

un’ECAI secondo il CRAR, se rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Ciò implica che il rating del credito sia reso pubblico o distribuito mediante sottoscrizione e che l’agenzia di rating del credito sia registrata o certificata nell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.